



# COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.69

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di \*  
**CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE		X
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

**PESSIONE DOTTOR MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 69/CC del 18/12/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" ANNO 2018**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2018 al Febbraio 2018;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio

2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;

**CONSIDERATO** altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio *«chi inquina paga»* dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014),

**CONSIDERATO** che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

**CONSIDERATO** che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

**CONSIDERATO** che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del ..... n. ...., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2018, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti e ritenuto di confermare tale disciplina regolamentare anche per l'anno 2018, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

**CONSIDERATO CHE** la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**CONSIDERATO**, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3,4,5,6 soggetti e oltre);
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R 158/1999 prevede il riparto tariffario sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione

di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze;

- il Comune di Sommariva del Bosco non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

**RILEVATO** che il costo complessivo del servizio per l'anno 2018 è pari a € **799.033,67**;

**CONSIDERATO** che la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R 158/1999;

**DATO ATTO** che i coefficienti per la determinazione della tariffa TARI anno 2018 sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** in tal senso il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 28.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 30.03.2017 e N.27 del 24.04.2017, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, per adattare il Regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti (TARI) a valere per l'anno 2018, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, quali risultano dall'allegato A) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo.

4. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

### **DELIBERA**

**Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
F.to: PESSIONE Dottor Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: DR. VITO MARIO BURGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. VITO MARIO BURGIO